



COMUNE DI POPPI

PROVINCIA DI AREZZO

Ord. N° 24 del 03.07.2020

ORDINANZA: divieto di consumo, somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine, negli spazi pubblici all'aperto nel Centro Storico di Poppi nel periodo 03 luglio 30 agosto 2020

IL SINDACO

Premesso:

- che durante il periodo estivo il Centro Storico di Poppi è meta di numerosi visitatori e in particolare durante le ore serali si concentrano numerose presenze di persone che frequentano i locali ed esercizi di somministrazione di bevande e cibi per poi ritrovarsi negli spazi pubblici all'aperto come giardini e aree verdi.

- che la consumazione di bevande da asporto è diventata uso comune soprattutto in questo periodo di prevenzione del Covid-19 - che al fine di evitare che si verifichino inconvenienti legati all'uso improprio di bottiglie di vetro e/o lattine, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, è opportuno contingentare o comunque, limitare la loro commercializzazione e consumo fuori dai pubblici esercizi;

- ritenuto opportuno prevedere che la disciplina della materia, mediante ordinanza, abbia una durata temporale limitata al periodo in cui nel centro storico di Poppi si realizzino le condizioni che favoriscono il richiamino di una presenza considerevole di persone anche dilazionata negli orari;

Visto l' art. 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto .

Visto il Regolamento del Comune di Poppi per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali.

ORDINA

E' vietata, **dal 03 luglio al 30 agosto 2020 dalle ore 21 :00 alle 06:00**, la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine: nelle vie e piazze del Centro Storico di Poppi.

E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine a tutti i titolari dei pubblici esercizi ubicati con sede nel Centro Storico di Poppi nel periodo 01 luglio 30 Agosto.

E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne di loro competenza;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 100,00 (cento).


A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana ovvero, alternativamente, entro 30 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Prefetto di Arezzo ai sensi dell'art. 2 c/1 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino è incaricata di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Poppi e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

Poppi, lì 03.07.2020

IL SINDACO
Dott. Carlo Toni

The image shows the official seal of the Comune di Poppi, Arezzo. The seal is circular with the text "COMUNE DI POPPI" at the top and "AREZZO" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a griffin. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.